ATTRIBUZIONE A COMUNI, PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE E REGIONI DI UN PROPRIO PATRIMONIO

Art. 6

Valorizzazione dei beni attraverso fondi comuni di investimento immobiliare

Al fine di favorire la massima valorizzazione dei beni e promuovere la capacita' finanziaria degli enti territoriali, anche in attuazione del criterio di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), i beni trasferiti agli enti territoriali possono, previa loro valorizzazione, attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), essere conferiti ad uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86. Ciascun bene e' conferito, dopo la relativa valorizzazione attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico, per un valore la cui congruita' e' attestata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, puo' partecipare ai fondi di cui al comma 1. Agli apporti di beni immobili ai fondi effettuati ai sensi del presente decreto si applicano, in ogni caso, le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.

Versione in vigore dal 26 giugno 2010, non più in vigore dal 17 luglio 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio
Estremi	Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-85-2010/art-6-valorizzazione-dei-beni-attraverso-fondi-comuni-di-investimento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it